

CXCIII.

TORNATA DI VENERDÌ 27 MAGGIO 1927

ANNO V

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASERTANO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ACERBO**.

INDICE.

	Pag.		Pag.
Congedi	7637	Disegno di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>):	
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):		MUSSOLINI: Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre il matrimonio.	7638
Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-1919	7638	Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi	7643	FEDELE: Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'ente « Casa di Oriani ».	7655
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 233, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali	7643	Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli;	7643	GEREMICCA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, numero 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925, alle aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le Opere pubbliche e dell'Alto Commissario per la città e per la provincia di Napoli.	7654
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie.	7644	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali	7654
Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):		— Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 373, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno	7654
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928	7645	CARADONNA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari	7654
PRESIDENTE	7645		
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):			
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928	7655		
CELESIA	7656		

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>		
CARADONNA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, concernente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali della Sicilia e della Sardegna	7654	BENNI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi.	7664
PETRILLO: Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento	7654	TOFANI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici	7664
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina	7654	— Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle colonie italiane.	7664
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie	7654	Votazione segreta (Risultato):	
LEICHT: Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica	7654	Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928	7664
— Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni, signora Lucia e Bianca Fregonara	7654	Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre, n. 2017, relativo alla 21 ^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27	7664
BAISTROCCHI: Conversione in legge del Regio decreto 25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per pelli grezze di vitello	7654	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia	7664
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico	7654	Conversione in legge del Regio decreto legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.	7664
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea	7654	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno	7664
GIULIANO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, numero 2144, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero	7663	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	7664
BORRIELLO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam.	7664	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno	7665
ALFIERI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero	7664		

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate</p> <p>Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto Centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc. delle navi.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole e dai registri della gente di mare</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro Italiano per la classificazione delle navi</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo.</p>	<p>Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente la autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie</p> <p>Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-1916, 1916-17</p>
	<p>La seduta comincia alle 16.</p> <p>VICINI, <i>segretario</i>, legge il processo verbale della seduta di ieri.</p> <p>(<i>E' approvato</i>).</p>
	<p>Congedi.</p> <p>PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Guaccero, di giorni 1; Marzotto, di 2; Bertone, di 2; Sarrocchi, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Josa di giorni 10; Alice, di 8; De Martino, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Ceserani, di giorni 7; Biancardi, di 2; Quilico, di 2; Aldi-Mai di 6; Mazzini, di 13; Pierazzi, di 6; Cariolato di 8; Marescalchi, di 10; Moretti, di 4; Romanini di 1.</p> <p>(<i>Sono concessi</i>).</p>
	<p>Interrogazioni.</p> <p>PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Dudan, al Capo del Governo, Primo Ministro, ministro degli affari esteri, « per sapere se — di fronte alle enormi continue sistematiche violazioni dei trattati internazionali vigenti perpetrate dal Governo del Regno dei Serbi-Croati-Sloveni e dalle autorità da esso dipendenti in danno dell'Italia e degli italiani — non creda il Regio Governo giunto il momento di esaminare l'eventualità della denuncia da parte dell'Italia di tutti i suddetti trattati, violati in suo danno, e più specialmente di quello di Rapallo, che è base di tutti i successivi trattati conclusi fra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno ».</p>

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Caprino, al ministro della giustizia e degli affari di culto « per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per eliminare dagli ambienti del Foro intermediari, incettatori, produttori di affari professionali e simili mestieranti che disonorano il prestigio delle funzioni giudiziarie ».

D'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato a domani.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pivano, al ministro dell'economia nazionale, « per conoscere se non ritiene utile, di ottenere dalle aziende elettriche, la revisione delle tariffe; in base alla avvenuta rivalutazione della lira, contribuendo — con la diminuzione di un importante coefficiente del costo, quale l'energia elettrica — al ribasso dei prezzi dei prodotti industriali ».

L'onorevole ministro dell'economia nazionale, costretto ad assentarsi da Roma per ragioni della sua carica, desidera che sia rinviato a mercoledì 1º giugno lo svolgimento di questa interrogazione.

L'onorevole Pivano consente?

PIVANO. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Annunzio di presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. S. E. il Capo del Governo, ministro dell'aeronautica, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia Aeronautica possono contrarre matrimonio. (1528)

Sarà inviato agli Uffici.

Approvazione del disegno di legge: Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-1919.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-19.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 875-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1913-14.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1913-14, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui dell'esercizio 1912-13 e precedenti, sono stabilite in lire 7,986,475.66.

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nello esercizio finanziario 1913-14, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui dell'esercizio 1912-13 e precedenti, sono stabilite in lire 8,485,146.02.

(È approvato).

Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi sui sottonotati capitoli del bilancio della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio 1913-14:

Articolo n. 4. — Indennità di rappresentanza, di reggenza e assegni personali per cariche civili . . .	L.	15,360.97
» n. 5. — Personale indigeno	»	1,822.76
» n. 8. — Compensi per lavori e servizi straordinari	»	11,703.29
» n. 10. — Missioni varie	»	2,963.23
» n. 11. — Affitto e manutenzione di locali	»	25,981.71
» n. 12. — Acquisto e manutenzione di mobili	»	32,439.36
» n. 14. — Carovane e trasporti	»	179,110.77
» n. 15. — Mantenimento quadrupedi di proprietà dell' Amministrazione	»	16,328.56
» n. 21. — Spese casuali	»	10,455.25
» n. 23. — Percentuale sui diritti di giustizia spettante ai cancellieri e ai cadì (<i>Spesa d'ordine</i>)	»	975.17
» n. 29. — Capitaneria di porto	»	8,888.14
» n. 32. — Funzionamento fari e fanali	»	5,761.82
» n. 35. — Servizi urbani	»	4,853.20
» n. 37. — Aggió agli esattori di tasse (<i>Spesa d'ordine</i>).	»	1,932.03
» n. 38. — Percentuale dovuta sulle multe e contrav- venzioni (<i>Spesa d'ordine</i>)	»	359.12
» n. 40-bis. — Spese per rifornimento dei magazzini della Colonia	»	412,234.44
» n. 41. — Lavori pubblici in conseguenza delle occupa- zioni e lavori pubblici ordinari	»	113,151.49
» n. 42. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi (<i>Spesa d'ordine</i>)	»	4,907.35
» n. 43. — Spese impreviste	»	198,072.82
» n. 52. — Soprassoldi per solennità e feste indigene.	»	14,574.70
» n. 55. — Viaggi e cambi di guarnigione nello interno della Colonia — Carovane e trasporti militari.	»	106,495.04
	L.	<u>1,168,371.22</u>

(È approvato).

ESERCIZIO FINANZIARIO 1914-15.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1914-15 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti sono stabilite in lire 7,253,149.45.

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta pagate nello esercizio finanziario 1914-15, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 7,671,258.47.

(È approvato).

Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi nei sotto-notati capitoli del bilancio della Colonia della Somalia Italiana, per l'esercizio 1914-15:

Articolo n. 6. — Personale indigeno	L.	34,160.43
» n. 10. — Compensi per lavori e servizi straordinari	»	1,733.21
» n. 13. — Affitto e manutenzione di locali	»	1,119.59
» n. 14. — Acquisto e manutenzione di mobili	»	2,960.06
» n. 16. — Servizi delle comunicazioni e dei trasporti	»	96,736.80
» n. 18. — Mantenimento di quadrupedi di proprietà dell'Amministrazione.	»	212.69
» n. 24. — Spese casuali.	»	12,227.36
» n. 29. — Carceri e servizio di pubblica sicurezza	»	14,250.55
» n. 32. — Capitanerie di porto	»	147.63
» n. 34. — Studi ed esperimenti agricoli	»	4,909.21
» n. 35. — Funzionamento fari e fanali	»	3,157.34
» n. 37. — Servizi urbani	»	3,274.74
» n. 39. — Aggio agli esattori di tasse (<i>Spesa d'ordine</i>).	»	724.—
» n. 40. — Percentuale dovuta sulle multe e contravvenzioni (<i>Spesa d'ordine</i>)	»	394.42
» n. 40-bis. — Spesa per rifornimento dei magazzini della Colonia	»	400,111.30
» n. 45. — Manutenzione strade.	»	1,931.49
» n. 46. — Lavori pubblici ordinari	»	22,873.21
» n. 47. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi (<i>Spesa d'ordine</i>)	»	62,537.58
» n. 49. — Spese impreviste	»	16,619.68
» n. 55. — Compensi per servizi e lavori straordinari	»	5,260.93
	L.	685,342.22

(È approvato).

ESERCIZIO FINANZIARIO 1915-16.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1915-16, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 12,623,313.02.

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1915-16 per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 12,965,865.09.

(È approvato).

Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui seguenti articoli del bilancio della Somalia Italiana per l'esercizio 1915-16:

Articolo 2. — Personale di ruolo	L.	390,846.68
» 5. — Corpo di polizia	»	90,494.48
» 7-bis. — Personale indigeno	»	435,790.70
» 10-bis. — Indennità eventuali e compensi straordinari al personale civile	»	86,168.42
» 11. — Spese di carattere politico	»	106,747.61
» 13. — Affitto e manutenzione di locali	»	62,390.72
» 14. — Acquisto e manutenzione di mobili	»	30,213.01
» 15. — Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri, ecc.	»	4,343.45
» 18-bis. — Acquisto e mantenimento quadrupedi e sel- lerie.	»	84,946.85
» 21. — Spese casuali	»	16,388.57
» 23-bis. — Spese d'ufficio, stampe, sovvenzioni alle mense.	»	94,109.69
» 25-bis. — Contributi: deposito C. T. C. di Napoli, Istit- tuto agricolo coloniale di Firenze e Agenzia commerciale di Nairobi	»	4,000.—
» 25-ter. — Spese per servizi vari e speciali	»	990,355.55
» 38. — Servizi urbani	»	5,885.91
» 41 bis. — Aggiogli esattori, percentuale sui diritti di giustizia e sulle contravvenzioni	»	2,190.20
» 41-ter. — Spesa per rifornimento dei magazzini della Colonia	»	485,950.78
» 47-bis. — Lavori pubblici	»	631,627.65
» 48. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi	»	30,997.54
» 50. — Spese impreviste	»	74,145.60
» 58-bis. — Indennità eventuali e compensi vari e straor- dinari	»	179,895.50
» 58-ter. — Truppa indigena	»	1,687,202.17
» 62-bis. — Spese generali	»	336,893.29
» 66. — Assegno personale al governatore	»	1,050.—
		Totale
	L.	5,832,634.37

(È approvato).

ESERCIZIO FINANZIARIO 1916-17.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1916-17 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti sono stabilite in lire 9,069,967.17.

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta pagate nello esercizio finanziario 1916-17, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 8,251,801.34.

(È approvato).

Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui sottonotati articoli di bilancio della spesa della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio 1916-17:

Articolo 3. — Corpo di polizia	L.	35,629.94
» 7. — Compensi per lavori e servizi straordinari	»	21,153.53
» 8. — Spese di carattere politico	»	61,067.97
» 9. — Affitto e manutenzione di locali	»	15,958.72
» 10. — Acquisto e manutenzione di mobili	»	6,547.20
» 11. — Spese postali per telegrammi, radiotelegrammi e corrieri	»	15,447.75
» 17. — Rifornimento dei magazzini dell'Economato	»	400,010.72
» 21. — Spese casuali	»	5,101.65
» 35. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi (Spesa d'ordine)	»	34,580.27
Totale		L. <u>595,497.75</u>

(È approvato).

ESERCIZIO FINANZIARIO 1917-18.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 7,856,440.06.

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nello esercizio finanziario 1917-18 per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 6,407,699.05.

(È approvato).

Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi sui sottonotati articoli del bilancio passivo della Somalia Italiana per l'esercizio 1917-18:

Articolo 8. — Spese di carattere politico	L.	7,827.67
» 9. — Affitto e manutenzione di locali	»	2,460.20
» 21. — Spese casuali	»	1,954.21
Totale		» <u>12,242.08</u>

(È approvato).

ESERCIZIO FINANZIARIO 1918-19.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 11,007,406.25.

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nello esercizio finanziario 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite in lire 8,694,976.16.

(È approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di pagamenti di lire 35,578.90 risultante a carico dell'articolo n. 34 del bilancio della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1918-19.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1416-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione al comune di Spoleto dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1350-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale, se non vi sono osservazioni in contrario, do lettura nel testo emendato dalla Commissione:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali, con la seguente modificazione:

« Fino al 31 dicembre 1928 le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2123, potranno essere estese ad altri comuni od Amministrazioni provinciali mediante decreto del Ministero dell'interno, con la decorrenza che sarà di volta in volta stabilita nel decreto stesso. Il decreto del Ministero dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« (Il resto identico) ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1051-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchi delle ruote dei veicoli, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

L'esenzione dei carri agricoli dalla osservanza delle dimensioni dei cerchi delle ruote nei veicoli a trazione animale, stabilita dall'articolo 1 del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, cesserà di aver vigore a decorrere dal gennaio 1928. Ma per i carri agricoli trainati da buoi, di peso lordo superiore a 20 quintali se a due ruote e a 30 quintali se a quattro ruote, saranno consentite dimensioni dei cerchi inferiori di non oltre un centimetro a quelle prescritte: quando invece il peso lordo del veicolo non supererà i venti quintali nei carri a due ruote e i trenta quintali nei carri a quattro ruote, sarà ammesso l'uso di cerchi di larghezza non inferiore a quaranta millimetri.

I carri agricoli ai quali si riferisce la precedente disposizione sono quelli impiegati per trasporti ad uso esclusivo delle colonie od aziende agricole e che abitualmente circolano nel fondo a cui sono destinate.

(Il resto come nel decreto).

Art. 4.

Nella costruzione di nuovi carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti è obbligatoria quanto ai cerchi delle ruote l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'articolo 17 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, con le modificazioni portate dall'articolo 1 del presente decreto, da misurarsi nel modo indicato dal successivo articolo 18.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1080-A-bis).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli nel testo concordato tra Governo e Commissione:

Art. 1.

Entro il termine di tre anni dalla pubblicazione dei decreti prefettizi di cui all'articolo 2, tutte le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, dovranno esser dotate, qualora già non lo siano, di una concimaia con platea impermeabile in muratura o cemento o calcestruzzo, e con pozzetto o bottino a tenuta per i liquidi.

(È approvato).

Art. 2.

Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla, e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, saranno prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla, e di ogni altra contigenza locale, con decreto del prefetto della provincia, udito il direttore della Cattedra ambulante d'agricoltura competente per circoscrizione.

(È approvato).

Art. 3.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semi-brado nei pascoli di montagna e nei latifondi a coltura estensiva.

Nei terreni per la loro natura impermeabili non è necessaria la platea in mura-

tura o cemento o calcestruzzo; dove le concimaie sono già a fossa impermeabile, non si richiede il pozzetto o bottino.

(È approvato).

Art. 4.

Decorso il termine di tre anni di cui all'articolo 1, i proprietari delle stalle sfornite delle concimaie prescritte, incorrono nell'ammenda da lire 200 a 500. Inoltre, essi decadranno da ogni agevolazione di credito o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per la stalla o per il bestiame, in relazione all'unità culturale in cui la stalla si trovi; e non potranno di nuovo ottenere dette o altre agevolazioni sino a quando non si siano messi in regola con le disposizioni del presente decreto.

(È approvato).

Art. 5.

Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito del letame e a conservare la concimaia stessa e il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 3, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate alle abitazioni.

Le infrazioni a tali disposizioni sono punite con l'ammenda fino a lire 50 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

(È approvato).

Art. 6.

Ove le stalle si trovino in agglomerati urbani di popolazione, i comuni provvederanno, entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge, a curare con speciali regolamenti municipali la migliore e più razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.

(È approvato).

Art. 7.

Le infrazioni al presente decreto sono accertate mediante verbale dal personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, dei veterinari provinciali e comunali, e dagli agenti comunali. Le somme pagate dai trasgressori andranno per otto decimi a profitto dell'Erario comunale e per due decimi al verbalizzante.

(È approvato).

Art. 8.

Gli Istituti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti per l'attuazione di questa legge, con ammortamento rateale in dieci anni.

(È approvato).

Art. 9.

Le controversie saranno, comune per comune, sottoposte al giudice conciliatore.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Nella seduta di ieri la Camera ha deliberato la chiusura della discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dei capitoli, i quali, come di consueto, quando non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno — Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e uscieri di questura (Spese fisse), lire 116 milioni.

Capitolo 2. Assegni per spese di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Stato; al Capo della polizia; ai prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514; articoli 184 e 186 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908), lire 1,468,000.

Capitolo 3. Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, lire 2 milioni.

Capitolo 4. Indennità di missione al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Somma dovuta alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536, lire 10,000,000.

Capitolo 5. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 100,000.

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso la Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392 e 2 luglio 1925, n. 1205), lire 441,000.

Capitolo 7. Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dello interno e rispettive famiglie — Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, lire 435,000.

Capitolo 8. Fitto di locali per Consiglio di Stato, per gli Archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti (*Spese fisse*), lire 3,000,000.

Capitolo 9. Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli Archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei coatti, nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme per i Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza — Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali, lire 2,365,000.

Capitolo 10. Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli Archivi di Stato, per le prefetture e sottoprefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli Archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi — Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera, lire 3,956,000.

Capitolo 11. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni tele-

foniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000,000.

Capitolo 12. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri, lire 3,024,000.

Capitolo 13. Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, per i Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazioni dipendenti dallo interno — Spese accessorie. Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti, lire 17,000,000.

Capitolo 14. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 15. Consigli e commissioni — Spese relative, lire 100,000.

Capitolo 16. Spese per propaganda di italianità, lire 240,000.

Capitolo 17. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per le biblioteche del Ministero e del Consiglio di Stato, lire 32,000.

Capitolo 18. Medaglie e diplomi per atti di valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078), lire 15,000.

Capitolo 19. Spese casuali, lire 80,000.

Capitolo 20. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 21. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 42,000,000.

Capitolo 22. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (articolo 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349, e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918) (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 23. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (*Spesa obbligatoria*), lire 72,000.

Capitolo 24. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari per il riconoscimento agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestate dai sanitari comunali (articolo 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 25. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Spese per l'Amministrazione civile. —

Capitolo 26. Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794 e indennità di buonuscita a quelli licenziati, lire 500,000.

Capitolo 27. Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3192), lire 22,000.

Capitolo 28. Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione spedizione — Retribuzione agli amministratori (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 885,30

Capitolo 29. Impianto e funzionamento del laboratorio per restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno, lire 1440.

Capitolo 30. Contributo annuo a favore dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (articolo 9. n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247), lire 1,000,000.

Capitolo 31. Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 4 ottobre 1920, n. 1476, lire 20,000.

Capitolo 32. Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza — Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro — Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro, lire 22,600,000.

Capitolo 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno — Trasporto e accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera — Spese

di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (*Spesa obbligatoria*), lire 3,500,000.

Capitolo 34. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti; articolo 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (*Spesa d'ordine*), lire 4,400,000.

Capitolo 35. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie lire 20,000.

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 36. Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi per funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree, lire 6,000,000.

Capitolo 37. Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272), lire 300,000.

Capitolo 38. Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico per il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427), lire 1,800,000.

Capitolo 39. Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427), lire 200,000.

Capitolo 40. Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, numero 1395, lire 50,000.

Capitolo 41. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (articolo 5, comma 2° della legge 24 luglio 1919, n. 1382), lire 2,000,000.

Capitolo 42. Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero

in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio — Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi non contemplati negli altri capitoli (articolo 6 lettera *a*) e *b*) della legge 24 luglio 1919, n. 1382), lire 2,000,000.

Capitolo 43. Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 6, lettera *c*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382), lire 100,000.

Capitolo 44. Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004, lire 500,000.

Capitolo 45. Spese per il funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118, e decreto ministeriale 1º novembre 1925); nonché per la vigilanza sulla preparazione e il commercio dei vini e di altri prodotti agrari e di sostanze di uso agrario (decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729 e Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033), lire 278 mila.

Capitolo 46. Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici — Sussidi alle condotte farmaceutiche (testo unico delle leggi sanitarie approvate col Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829 e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732) — Aggi ai percettori dei proventi di cui all'articolo 73 del Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829, lire 256,000.

Capitolo 47. Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie — Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica — Contributi e premi per le scuole convitto professionali per infermiere e delle scuole specializzate

per assistenti sanitarie visitatrici (articolo 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832) e per l'esecuzione di corsi pratici per la preparazione di personale esperto — Sussidi e concorsi, lire 2,000,000.

Capitolo 48. Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica, lire 15,000.

Capitolo 49. Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti — Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti, lire 300,000.

Capitolo 50. Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti — Indennità ai medici delegati e al personale di bassa forza (Decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056), lire 925,000.

Capitolo 51. Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie — Quote a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali — Contributi per le condotte veterinarie — Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno, lire 1,770,000.

Capitolo 52. Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (articolo 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) — Studi sulla etiologia della pellagra — Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra, lire 80,000.

Capitolo 53. Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna, lire 300,000.

Capitolo 54. Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (*Spesa obbligatoria*), lire 350,000.

Spese per la sicurezza pubblica. — Capitolo 55. Servizio segreto, lire 3,000,000.

Capitolo 56. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo ed altre competenze di carattere fisso, ordinarie e continuative (*Spese fisse*), lire 150,000,000.

Capitolo 57. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità di ammissione ad ufficiali del Corpo speciale di polizia per la Capitale — Premio di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza — Gratificazioni ad agenti riformati per inabilità indipendente dal servizio, lire 6,640,000.

Capitolo 58. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento — Vestiario —

Risarcimento danni al vestiario — Medaglie al merito di servizio, lire 2,750,000.

Capitolo 59. Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne rese dal personale dell'Ufficio stenografico e della Direzione dei servizi elettrici (articolo 4 del Regio decreto 12 luglio 1925, n. 1205), lire 180,000.

Capitolo 60. Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere; premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrino in Sicilia — Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680); premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi, 3,250,000 lire.

Capitolo 61. Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i gabinetti di segnalamento e per servizio delle ricerche, lire 1,100,000.

Capitolo 62. Spese per trasferite ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Spese per trasferimento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, lire 10,000,000.

Capitolo 63. Spese per la repressione del malandrino in Sicilia — Acquisto e mantenimento dei cavalli e di bardature — Fitto di locali, lire 1,500,000.

Capitolo 64. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la capitale — Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura — Bardature: sostituzione e riparazione, lire 500,000.

Capitolo 65. Spese per servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio — Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio — Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio, lire 750,000.

Capitolo 66. Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, numero 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza, lire 15,000,000.

Capitolo 67. Casermaggio per i Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli uffici dei comandi di gruppo, di legioni carabinieri Reali — Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379), lire 39,000,000.

Capitolo 68. Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica, lire 40,000.

Capitolo 69. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri, lire 150,000.

Capitolo 70. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica — Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento — Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe, lire 1,500,000.

Capitolo 71. Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini, lire 3,000,000.

Capitolo 72. Compensi a persone estranee all'amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602), lire 350,000.

Capitolo 73. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati, lire 20,000,000.

Capitolo 74. Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza, lire 10 milioni.

Capitolo 75. Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regola-

mento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881), lire 6,506,000.

Capitolo 76. Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza, lire 100,000.

Capitolo 77. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese di impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785), lire 140,000.

Capitolo 78. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza, lire 500,000.

Capitolo 79. Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera — Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Indennità di frontiera e di missione a funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Equipaggiamento — Casermaggio — Mezzi di trasporto — Acquisto e manutenzione di materiale vario — Fitto di locali — Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine, lire 30,000,000.

Capitolo 80. Spese per il servizio di investigazione politica, lire 50,000,000.

Titolo II. *Spese straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 81. Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853), lire 1,750,000.

Capitolo 82. Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (*Spese fisse*), lire 112,000.

Capitolo 83. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 3 giugno 1920, numero 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre e 30 dicembre 1923, n. 2395 e 3084) (*Spese fisse*), lire 17,805,760.

Capitolo 84. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie (*Spese fisse*), lire 28,400,000.

Spese per l'amministrazione civile. — Capitolo 85. Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire un milione 300,000 di cui alla convenzione 15 marzo 1925, approvata con Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (*Spesa ripartita*) (Terza delle 25 annualità), lire 80,015.

Capitolo 86. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (*Spese fisse*), lire 195,000.

Capitolo 87. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1486, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*), lire 486,500.

Capitolo 88. Assegnazioni vitalizie e indennità ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*), lire 209,000.

Capitolo 89. Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dell'opera nazionale di patronato « Regina Elena » (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, numero 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56 e 9 luglio 1926, n. 1594) (*Spesa obbligatoria*), lire 57,841,782.

Capitolo 90. Assegnazioni occorrenti per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, 22 aprile 1915, n. 543 e 23 ottobre 1925, n. 2043; articolo 5 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1502), 1,500,000 lire.

Capitolo 91. Rimborso dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della

spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1^o aprile 1915, n. 476), lire 300,000.

Capitolo 92. Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958 e 31 dicembre 1925, n. 2423 — *Spesa ripartita* — Quarta delle sei quote), lire 1,250,000.

Capitolo 93. Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667), lire 200,000.

Capitolo 94. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza, lire 586,300.

Capitolo 95. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'articolo 2 (comma 4) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (*Spesa obbligatoria*), lire 39,500.

Capitolo 96. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 840) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,790,055.

Capitolo 97. Contributo a favore dell'Istituto professionale di San Michele in Roma (Regi decreti 4 febbraio 1926, n. 160 e 7 ottobre 1926, n. 1708), lire 400,000.

Capitolo 98. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degl'infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (*Spesa ripartita* — Decima delle venticinque annualità), lire 250,000.

Capitolo 99. Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle

gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto a quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (Regio decreto 20 novembre 1919, numero 2301) (*Spesa ripartita* — Nona delle 12 annualità), lire 150,000.

Capitolo 100. Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (articolo 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (*Spesa ripartita* — Quarta delle dieci annualità), lire 2,000,000.

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 101. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri istituti sui mutui concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704 e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4^o) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3134 (*Spesa obbligatoria*), 533,319 lire.

Capitolo 102. Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e per sussidi in capitale ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolanze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonché per studi e provvedimenti aventi le predette finalità comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (*Spesa ripartita* — Quarta delle dieci annualità), lire 525,000.

Capitolo 103. Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile, lire 60,000.

Capitolo 104. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (*Spesa obbligatoria*), lire 868,828.

Capitolo 105. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (*Spesa obbligatoria*), lire 5,616,748.

Capitolo 106. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001; sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 — Concorso statale nei mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158 (*Spesa obbligatoria*) lire 166,538.

Capitolo 107. Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886) (*Spesa ripartita* — Terza delle dieci annualità), lire 1,000,000.

Capitolo 108. Concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (articolo 1 del Regio decreto 23 luglio 1926, numero 1483) *Spesa ripartita* — Seconda delle cinque annualità), lire 200,000.

Capitolo 109. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle

opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 110. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000.

Categoria II. *Movimento di capitali. — Estinzione di debiti.* — Capitolo 111. Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836 (*Spesa ripartita* — Settima delle trentacinque annualità), lire 71,612.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 165,306,000.

Debito vitalizio, lire 42,392,000.

Spese per l'Amministrazione civile (compresa la pubblica beneficenza), lire 32,948,740.

Spese per la sanità pubblica, 19,224,000 lire.

Spese per la sicurezza pubblica, lire 355,956,000.

Totale della categoria 1ª della parte ordinaria, lire 615,826,740.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 48,068,260.

Spese per l'Amministrazione civile (compresa la pubblica beneficenza), lire 68,278,152.

Spese per la sanità pubblica, 9,015,433 lire.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 125,361,845.

Categoria II. *Movimento di capitali. — Estinzione di debiti,* lire 71,612.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 741,188,585.

Categoria II. *Movimento di capitali,* lire 71,612.

Totale generale, lire 741,260,197.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Procediamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

È stabilita in lire 150,000, per l'esercizio finanziario 1927-28, la somma da destinarsi ad elargizioni alle famiglie dei funzionari. agenti Reali carabinieri vittime del dovere, di cui all'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261.

(È approvato).

Art. 3.

È fissata in lire 50,000 per l'esercizio finanziario 1927-28, la somma da destinare alle spese per la tutela igienica del balneatico, di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395.

(È approvato).

Art. 4.

È stabilita in lire 500,000, per l'esercizio finanziario 1927-28, la somma per le spese di costruzione, sistemazione e funzionamento di istituti antitracomatosi di cui all'articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, numero 1004.

(È approvato).

Art. 5.

È stabilito in lire 40,000, per l'esercizio finanziario 1927-28, lo stanziamento per le spese di cui all'articolo 27 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

(È approvato).

Art. 6.

È stabilita in lire 750,000, per l'esercizio finanziario 1927-28, la somma da erogarsi in premi ai carabinieri Reali ed ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicu-

rezza, per importante risultato di servizio, giusta l'articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

(È approvato).

Art. 7.

È stabilita in lire 200,000, per l'esercizio 1927-28, la somma da erogarsi in contributi ai comuni dell'Alto Adige per la spesa dei segretari comunali di nomina prefettizia, di cui all'articolo 9 del Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 e dei seguenti disegni di legge già approvati nelle sedute precedenti.

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre, n. 2017, relativo alla 21^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27. (1161)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia. (1330)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. (1379)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno. (1380)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti. (1399)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo

del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno. (1403)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia. (1406)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate. (1412)

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano (1419)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli. (1402)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto Centrale di Statistica è incaricato a promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno. (1355)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Geremicca, Caradonna, Petrillo, Leicht e Baistrocchi, a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GEREMICCA. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925, alle aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le Opere pubbliche e dell'Alto Commissario per la città e per la provincia di Napoli (*Approvato dal Senato*); (1441)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali (*Approvato dal Senato*); (1444)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 373, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di Cassazione del Regno. (1480)

CARADONNA. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari; (1251)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, concernente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna. (1393)

PETRILLO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento; (1468)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina; (1499)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie (*Approvato dal Senato*).

LEICHT. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica; (1475)

Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni, signore Lucia e Bianca Fregonara. (1421)

BAISTROCCHI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per pelli grezze di vitello (*Approvato dal Senato*); (1455)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico; (1476)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente

l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea. (1477)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria. (1385)

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica. (971)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi. (935)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia ». (1258)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole e dai registri della gente di mare. (1224)

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano. (1420)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro italiano per la classificazione delle navi. (1200)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo. (1383)

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti. (1415)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina. (1342)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante

provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie. (1400)

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16, 1916-17. (873)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Lasceremo aperte le urne, e proseguiremo nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casale Valsenio dell'ente « Casa di Oriani ». (1529)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso alla Giunta generale del Bilancio.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Si dia lettura del disegno di legge.

VICINI, *segretario, legge*. (V. Stampato, n. 1179 e 1179-bis).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Procederemo con questo ordine: oggi, domani e martedì discussione generale del bilancio. Mercoledì discussione sulle corporazioni; giovedì parlerà l'onorevole ministro.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Celesia, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera convinta che l'indirizzo impresso dal Governo nazionale fascista alla politica finanziaria degli enti locali sulla base della sua coordinazione alla finanza

statale e del blocco delle sovrimposte e di altri tributi va mantenuto fundamentalmente nella sua rigidità;

ritenuto che il disavanzo accertato dalle statistiche ufficiali sull'esame dei bilanci preventivi del 1925 in 894 milioni per i comuni ed in 97 milioni per le provincie va calcolato con riduzione dell'ammontare dei nuovi cespiti contemplati nel decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, mentre tali nuovi cespiti dovranno essere calcolati sulla base del loro gettito effettivo durante l'esercizio 1926-1927 e seguenti;

ritenuto che si dovrà provvedere a coprire il disavanzo così risultante ed a concedere anco una ulteriore elasticità ai bilanci degli enti autarchici in vista di nuovi loro bisogni, specialmente per ciò che riguarda opere pubbliche di viabilità, di igiene e assistenza sociale, studiando ed applicando i relativi provvedimenti sulla base delle leggi generali, ma in rapporto alle condizioni di bilancio accertate per ogni singolo ente;

ritenuto che ogni ulteriore indebitamento degli enti deve essere sottoposto a rigido controllo;

fa voti:

1º) che si istituisca presso il Ministero delle finanze una Direzione centrale della finanza locale la quale sulla base dei dati statistici acquisiti e delle ulteriori ricerche che saranno opportune provveda alla stregua dei principî suaccennati alla sistemazione dei singoli bilanci provinciali e comunali unificando e rafforzando l'azione di sindacato con criteri di coordinamento ed unicità di indirizzo che ora mancano;

2º) che l'adozione di provvedimenti generali legislativi diretti a creare nuovi cespiti di entrate per il pareggio dei bilanci degli enti segua e non preceda gli studi e le ricerche che saranno stati compiuti dall'ufficio suddetto e dalla Commissione Reale per la finanza locale istituita presso il Ministero delle finanze;

3º) che ogni ulteriore indebitamento di comuni e di provincie dovrà essere volta per volta approvato da uno speciale Comitato composto di rappresentanti dei ministri dell'interno, delle finanze e della Federazione nazionale degli enti autarchici ».

L'onorevole Celezia ha facoltà di parlare.

CELESIA. Onorevoli colleghi. Non ho preparato il mio discorso e non credevo di dover parlare oggi. Perdonerete quindi se la forma sarà inferiore all'importanza dell'argomento.

Ho ritenuto utile richiamare in questo momento l'attenzione della Camera e del Governo sulla questione della finanza degli enti locali, cui non è fatto cenno nei documenti ufficiali della Camera. Nel grande quadro della finanza nazionale la parte riflettente gli enti locali è quella che merita oggi la nostra maggiore attenzione.

In essa infatti l'azione del fascismo e del Governo nazionale fascista pur avendo compiuto grandissimi passi non ha potuto ancora perfezionare l'opera di ricostruzione miracolosamente compiuta nel campo dei bilanci statali e dei cambi internazionali.

Ed è ben naturale che sia così quando si rifletta allo stato critico in cui il Governo fascista trovò le finanze degli enti locali, inquinata dagli errori e dai relitti della già dominante demagogia: alla diversità delle questioni da risolvere e delle situazioni da affrontare, varianti in una infinita gamma di colori, a seconda dei caratteri regionali degli enti, della loro natura urbana o rurale, industriale o commerciale, agraria o marittima o l'uno e l'altro insieme: quando si pensi altresì che le provvidenze e le riforme da adottare debbono variare in ragione dei passati errori o anche di qualche raro ma non mancante esempio di virtù amministrativa.

Il problema della finanza statale per quanto irto di difficoltà somme era nel suo insieme problema di sintesi, che collo sforzo della volontà potente del Duce e coll'azione competente dei suoi collaboratori finanziari ha potuto essere pienamente risolto.

Il problema della finanza locale invece, in una parte più vasta è problema di analisi il quale, oltre un primo compito già assolto di rigide e sicure direttive generali, ne richiede un secondo di particolari adattamenti al quale il Governo si va egregiamente preparando. Quale fosse la situazione degli enti locali al momento del Governo nazionale-fascista non occorre che qui vi dica con molte parole.

Se volessi fare una scorribanda nel campo politico troppe cose dovrei dirvi ed altre imperfettamente ripetere di quelle dette ieri con magnifica forma e con sostanza di pensiero dal Capo del Governo nel suo potente discorso.

Dal punto di vista finanziario ricorderò le parole stesse dell'onorevole Volpi ministro delle finanze dette a questo proposito nel suo discorso del 3 giugno 1926 durante la discussione del bilancio dello scorso anno:

« In materia di finanze locali i partiti che prevalsero prima dell'avvento del fa-

scismo si erano distinti sovra tutto per il niun conto nel quale tenevano il contribuente, esposto a tassazione che assai spesso ne inaridivano ogni capacità e costituivano un pericoloso inceppo all'azione tributaria dello Stato il quale doveva necessariamente toccare le stesse economie inaridite dagli enti locali. Perciò in un primo tempo coi provvedimenti transitori del mio predecessore furono bloccate le situazioni tributarie di vari enti rendendo quindi necessaria una opera di ricostituzione più organica, che avviata col Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1613 ebbe più largo sviluppo col decreto-legge 20 ottobre 1925 ».

Occorre soffermarci alquanto su questi provvedimenti che costituiscono secondo me il cardine intangibile della nuova politica finanziaria verso gli enti locali.

È risaputo come praticamente si pareggiassero i bilanci quando la eccedenza della sovrimposta non aveva un limite nella legge. Al fabbisogno passivo previsto in generale con poca parsimonia si contrapponevano le varie partite in attivo che l'ente presumeva di riscuotere nell'anno, calcolandole sulla base dei consuntivi degli anni precedenti, e la eventuale differenza in meno era saldata con la eccedenza della sovrimposta nella misura corrispondente, colla frase sacramentale: « sovrimposta a pareggio di bilancio ».

Si sono così verificati aumenti delle eccedenze di sovrimposte per cifre inverosimili, perfino 30 lire per ogni lira di imposta erariale, dalle quali risultava un carico superiore del triplo e del quadrupolo al reddito del fondo. A questo sconcio grave e pericoloso pose termine il decreto-legge 3 febbraio 1923, n. 419, che fu detto di blocco delle sovrimposte perchè stabilisce che a partire dal primo gennaio 1923 la sovrimposta non può da comuni e dalle provincie applicarsi in misura superiore a quella da essi complessivamente deliberata nel 1922.

Per effetto di questo decreto, seguito dall'altro del 5 aprile 1923 che ha bloccato la tassa di famiglia e sul valore locativo col vietare ai comuni di modificare le tariffe in vigore per tali tributi, se non per diminuirle, decreti trasfusi successivamente nei provvedimenti di riordinamento di tutto il regime tributario locale, compresi nei decreti-legge 10 novembre 1923 e 16 ottobre 1924, l'azione fiscale dei comuni è stata contenuta in confini prestabiliti e controllati da un complesso di ingerenze attribuite al ministro

delle finanze, sotto forma di autorizzazioni, di omologazioni, e di inibizioni all'atto tributario locale.

È stato posto così veramente per la prima volta in forma chiara e generale il problema della insufficienza delle entrate degli Enti locali, determinato dall'ulteriore divieto di ogni aumento di sovrimposta.

Ai più urgenti bisogni degli Enti locali che venivano in tal modo messi allo scoperto ed anco acuiti, il Governo nazionale ha intanto provveduto col decreto-legge 20 ottobre 1925 ispirato al concetto di coordinare l'azione fiscale degli Enti stessi con quella dello Stato, ed a riguardo del quale così si esprimeva l'onorevole ministro Volpi nel su ricordato discorso: « Esso mirava a un duplice intento: consentire, da una parte che continuassero ad applicarsi, in via transitoria, ed entro determinato ambito, taluni tributi soppressi, e, per altra parte, concedere sensibili integrazioni di bilancio a carico della finanza statale, oltre all'aumento di alcune tasse e dazi esistenti, senza toccare i tributi diretti e le altre entrate che hanno carattere fondamentale per il bilancio dello Stato.

« Per tal modo i comuni, oltre alla applicazione della addizionale alla imposta complementare di Stato, possono mantenere la tassa di famiglia a carico dei contribuenti che non pagano la imposta complementare, hanno facoltà di continuare ad applicare la tassa di esercizio quando questa sia più redditizia della imposta comunale sulle industrie e della imposta di patente.

« Per i comuni maggiori poi si è consentita l'istituzione di una imposta ragguagliata al valore locativo delle abitazioni.

« Altri provvedimenti riguardano la facoltà di elevare le tariffe dei dazi di consumo; di aumentare di un quarto le tasse sul bestiame ed altre numerose sulle vetture, sui domestici, cani, bigliardi, ecc.; di colpire il sale commestibile fino a lire 1 per ogni chilogramma.

« Ma il citato decreto del 20 ottobre 1925 contempla, a favore delle provincie e dei comuni, anche benefici sostanziali ispirati ad un concetto nuovo nella legislazione tributaria, quale è quello di far partecipare gli enti locali al gettito di taluni tributi speciali, fin qui riservati esclusivamente all'erario, e cioè al gettito dei tabacchi ed a quello della tassa sugli scambi.

« Alle quali disposizioni si aggiungono quelle che autorizzano il Ministero a con-

sentire in caso di imprevedibili necessità di bilancio, aumenti di sovrimposte oltre i massimi limiti di legge.

« Per effetto dei provvedimenti accennati al *deficit* denunziato dalla Confederazione nazionale degli enti autarchici, nelle cifre di 150 milioni per le provincie e di 600 milioni per i comuni, si possono contrapporre le seguenti nuove entrate:

« *Alle provincie:* per compartecipazione sulla tassa scambi, per nuove sovrimposte autorizzate e per maggiore gettito della addizionale alla imposta sulle industrie, la quale segue il vivace incremento dell'imposta di ricchezza mobile, un complesso di maggiori proventi per non meno di 140 milioni ai quali vanno aggiunte le assegnazioni alle provincie stesse fatte per la manutenzione stradale a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

« Si può, pertanto, ritenere che tutto il *deficit* sopra indicato fu coperto dalle nuove entrate.

« *Ai comuni:* i nuovi mezzi loro assicurati dalla partecipazione sul provento dei tabacchi, dal maggiore gettito dell'imposta sulle industrie, dalla tassa sul valore locativo, dalle maggiori sovrimposte autorizzate oltre il secondo limite, e dai ritocchi consentiti ai dazi di consumo ed ai molteplici tributi locali minori, assommano ad una cifra di poco inferiore ai 500 milioni.

« Potrebbe sembrare, quindi, che non tutto il fabbisogno denunziato in 600 milioni sia coperto dalle nuove entrate, ma devesi osservare che questa cifra venne calcolata conteggiando in perdita la complessiva somma rappresentante la differenza fra le sovrimposte attualmente applicate e quelle applicabili, secondo il decreto-legge 16 novembre 1924, n. 1613, differenza prevista in circa 180 milioni.

« Ora questa differenza non influisce sui bilanci che gradatamente, perchè la riduzione graduale delle sovrimposte applicate, oltre le aliquote massime consentite, deve avvenire entro un quinquennio; cosicchè la diminuzione del provento delle sovrimposte nei bilanci è sensibile solo per un quinto di tale somma e cioè per circa 36 milioni.

« Il disavanzo di 600 milioni deve perciò diminuirsi di circa 150 milioni in confronto del 1926, sì che può ritenersi che il complesso delle nuove entrate affluite ai bilanci comunali abbia integralmente sopperito alla diminuzione di proventi denunziata dalla Confederazione degli enti ».

Fin qui le parole dell'onorevole ministro.

Vi ho riferito le sue previsioni fatte in base ad un conteggio presuntivo delle perdite di bilancio per cessazione di tributi e delle maggiori entrate derivate dai tributi di nuova creazione: ma poichè i più importanti tra i tributi soppressi, come la tassa di famiglia e quella di esercizio e rivendita, ancora sopravvissero, così è troppo presto per vedere quale sia la perdita e quale il guadagno, onde il problema della saldatura tra il vecchio ed il nuovo regime non può ancora essere conosciuto con sicurezza.

È ben naturale quindi che a quelle previsioni si debba oggi portare qualche leggera modifica, tenuto conto di quello che vi andrò brevemente a dire, e cioè dei dati statistici che lo stesso Ministero delle finanze, in seguito ad una saggia e lunga preparazione, e alla diligenza infinita dei funzionari che hanno a questo provveduto, è in grado di fornirci oggi. È quindi naturale che queste previsioni non venissero in tutto accettate dalla Confederazione nazionale degli enti autarchici, che con ragione si considera la tutrice degli interessi dei comuni e delle provincie.

La Confederazione degli enti autarchici considerava che forse non in tutto fossero esattissime le previsioni fatte, ed in una sua memoria, che mi rinerisce di non avere presente, perchè non credevo di dover parlare oggi, ma che rammento nelle sue linee generali, pur riconoscendo il valore del discorso e degli annunciati dal ministro Volpi, faceva su qualche punto riserve che oggi, al confronto dei nuovi dati statistici, possono in qualche parte essere prese in considerazione.

In una sua memoria dell'ottobre 1926, essa diceva che le previsioni dell'onorevole ministro Volpi non venivano completamente accettate e: « pur riconoscendo nel ricordato decreto legge del 20 ottobre 1925, n. 944 un serio tentativo per una riforma più vasta e completa, e giudicando l'esperimento conseguente come elemento preziosissimo per una esatta valutazione del problema, restò dubbiosa che le nuove provvidenze potessero comunque manifestarsi adeguate alle necessità dei Comuni, escludendo a priori le provincie che potevano usufruire di un trattamento di legge particolare.

E coerentemente concludeva con un complesso di proposte consistenti in aumenti di imposta sul valore locativo delle addizionali delle imposte complementari, in estensioni dell'imposta sul sale anche nei comuni nei quali non era stata applicata, in aumenti

delle imposte sulle industrie applicati ai redditi agrari, in contributi ordinari e supplementivi dei comuni per le scuole elementari, in aumenti dei sussidi concessi dallo Stato ai comuni urbani, che secondo le previsioni della Confederazione avrebbero dovuto complessivamente dare un gettito di 700 milioni, e chiudeva la sua relazione con queste altre opportune — secondo me — considerazioni e di cui ho tenuto in parte conto nell'ordine del giorno che mi sono permesso di presentare.

Diceva allora la Confederazione nazionale degli enti autarchici: « Le provvidenze reclamate però dalle proposte di cui sopra non potrebbero concretarsi che in provvedimenti di carattere transitorio e che includerebbero inconvenienti generali che risentono in modo sensibile delle particolari condizioni recate dalla guerra.

« Si impone quindi la necessità di addivenire ad una radicale riforma del sistema stesso, a linee semplici, ben definite, che, tenute presenti le considerazioni precedentemente svolte, meglio risponda sia nei confronti della possibilità contributiva dei singoli che nei confronti di un bene inteso concetto distributivo, riforma che può soltanto oggi ritenersi possibile concretare e studiare entro un breve periodo di tempo, in quanto si possiedono tutti gli elementi atti alla precisa valutazione del problema ».

Effettivamente, onorevoli colleghi, quando così concludeva la Confederazione degli enti autarchici, tutti gli elementi atti a concludere noi non li possedevamo ancora perchè non erano stati pubblicati e distribuiti quei dati statistici che sono oggi contenuti in due volumi preziosissimi pubblicati dal Ministero delle finanze in cui si contengono veramente gli elementi che ci permettono di esaminare a fondo e forse risolvere il problema in tutte le sue parti, sia analitiche che sintetiche. Qui è la questione.

Di fronte a questa differenza di apprezzamenti, di fronte a questo variare di previsioni dobbiamo fermarci: questi risultati statistici di cui brevissimamente io parlerò sono quelli che devono costituire il fondo della decisione da prendersi a tempo debito.

Noi abbiamo avuto, a pochi mesi di distanza dalla discussione svoltasi in questa Camera, parte in sede di bilancio delle finanze ed in piccola parte anche in sede di bilancio degli interni, la pubblicazione di un primo volume di statistica: io non posso che rendere omaggio alla diligenza del Ministero e dei funzionari, di coloro che hanno prepa-

rato queste indagini e che le hanno proseguite, alla genialità dei ministri e alla diligenza dei funzionari che vi hanno presieduto, i quali, con mezzi limitati, in condizioni di ricerche difficili, hanno dato a noi tutti i mezzi necessari per farci un concetto completo della vera situazione dei bilanci degli enti locali.

Ebbene signori, in questo primo volume le indagini statistiche ci hanno portato in massima (io ve lo dico per sommi capi prima di tutto perchè non sarebbe per voi piacevole entrare in dettagli statistici, e secondariamente perchè non li ho presenti) hanno portato a questi risultati: che in complesso il disavanzo dei bilanci di 9137 comuni ammonta ad una somma di 894 milioni, se la memoria non mi inganna e il disavanzo delle provincie alla somma di 90 milioni circa.

Ma, onorevoli colleghi, come è osservato nella stessa relazione al ministro, che precede quel volume, questi dati statistici dicono molto e dicono nulla. Questi dati valgono a darci un concetto sintetico del problema, ma evidentemente il problema non può essere risolto soltanto sopra questi dati. Per risolvere a fondo effettivamente e con criterio finanziario e pratico il problema in rapporto a tutti i diversi enti, occorre conoscere la situazione di ciascuno di questi enti, sopra qual numero di questi enti grava il disavanzo, quale è la pressione tributaria di ciascuno di essi e anche e soprattutto come premono le spese, quali sono le spese e le ragioni che hanno portato al disavanzo. E a questa seconda parte del problema ha specialmente provveduto il secondo volume.

Poichè in questi casi è necessario essere esatti, permettete che io vi rilegga esattamente ciò che è detto a questo proposito.

Nel primo volume si dice che l'accertamento di una cifra globale, indicante la differenza tra il complesso delle entrate e delle spese effettive, non aveva che uno scarso valore ai fini della conoscenza del problema della finanza locale, quale esso è, e giustamente osserva la relazione al ministro, che accompagna il secondo volume, come non può tale cifra globale essere interpretata quale segno di un dissesto interessante tutti i comuni e tutte le provincie e perciò a nulla giova per lo studio analitico del problema stesso.

È sopraggiunta recentemente la pubblicazione del secondo volume, il quale provvede a completare i dati necessari per la giusta visione del problema e per imprimere

una direzione chiara univoca realistica, che dovrà rapidamente portarci alla soluzione definitiva. Con esso, infatti, si è giunti ad accertare, per ciò che riguarda la sufficienza e la insufficienza delle entrate effettive, quanti comuni e quante provincie si trovano nell'una o nell'altra condizione e in quale misura è la deficienza, quale è il grado di pressione in ogni singolo ente delle sovrimposte applicate, che nella massima parte dei comuni formano la base del bilancio.

La Direzione generale delle imposte ci promette, poi, un terzo volume, nel quale ci darà conto della pressione di altri contributi, del carico medio per ogni abitante, delle spese per ciascuna categoria di servizi amministrativi.

Questi rilevamenti saranno veramente preziosi per un apprezzamento comparativo delle spese, giacchè una constatazione impressionante che si fa sulle cifre pubblicate, è la differenza assai notevole tra vicini comuni, spesso contermini, nelle stesse condizioni di territorio e di popolazione, per ciò che riguarda l'aliquota delle sovrimposte e il complesso delle spese di bilancio. Vi sono effettivamente, in taluni casi, delle differenze enormi, che malamente si spiegano.

Ai fini della presente discussione mi interessa anche richiamare questa speciale constatazione fatta nel secondo volume della ricerca statistica, e cioè come dei 9137 comuni presi in esame, soltanto una parte e cioè 2285, meno di un quarto in totale, presentano uno sbilancio fra entrate e spese effettive, di tale entità da richiamare la più seria attenzione. Degli altri comuni una parte assai cospicua, 3222, è in pareggio; un'altra notevole, 1172, può ritenersi anche in pareggio perchè la differenza fra le entrate e le spese effettive è molto lieve e non supera cioè il cinque per cento; un altro forte gruppo, 1013 comuni, presenta un *deficit* che non supera il dieci per cento e per 1145 comuni la differenza non va oltre il venti per cento, mentre 1111 segnano una deficienza del cinquanta per cento e 740 oltre il cinquanta per cento.

Quindi, dice la relazione al ministro, si può da questo concludere che un problema finanziario preoccupante e urgente non esiste per la massima parte dei comuni, e che soltanto 2885 enti si mostrano in condizioni di grave spareggio e per questi, che sono tutti individuati, rimane da accertarsi mercè un controllo analitico delle loro spese come di tutta la loro azione amministrativa, quali siano le cause del loro dissesto, il quale pe-

raltro, specialmente per i comuni per i quali la deficienza delle entrate effettive si rileva esistere in grado impressionante, non può essere che dovuto, almeno in parte, a cause contingenti e transitorie, perchè un'insufficienza effettiva pari o superiore alla metà delle spese è incompatibile con la stessa possibilità di vita economica del Paese.

In generale il dissesto più rilevante (è una strana e inattesa constatazione fatta) è apparso nei bilanci dei piccoli comuni, che sono indicati nella statistica nominativamente e ciò fa pensare a qualche cosa di anormale nello stato di tali enti, forse ad una erronea formazione dei bilanci.

Sotto questo riflesso quindi sarebbe realmente provvidenziale che l'azione di sindacato del Ministero delle finanze potesse svolgersi con quella larghezza di mezzi che l'importanza della questione richiede, ed è questa una delle ragioni della mia proposta nell'ordine del giorno che ho presentato.

Quanto alle provincie così si esprime il volume:

« Secondo i dati tratti dai bilanci e riassunti nella tabella che segue ».

Mi guardo bene dal leggere questa tabella per non annoiarvi troppo, ma mi permetterò di allegarla a queste mie parole se il presidente permette...

PRESIDENTE. La legga pure.

CELESIA. Può essere allegata. Almeno credo che il regolamento lo permetta...

PRESIDENTE. Per allegarla occorre che ne sia data effettivamente lettura.

CELESIA. Ed allora ne riferirò il contenuto, perchè desidero che ne resti traccia nel mio discorso.

« Secondo i dati tratti dai bilanci e riassunti nella tabella di cui ho parlato si avrebbero 17 provincie in cui la deficienza delle entrate non superava il 5 per cento delle spese. Per 10 provincie la differenza non era superiore al 10 per cento; per otto non era superiore al 20 per cento, per 4 al 25 per cento e per 10 al 50 per cento delle spese.

L'ammontare complessivo dei *deficit* delle entrate effettive era di 97 milioni ».

Lo stesso secondo volume della statistica contiene poi altri elementi di cui non voglio farvi particolare memoria per non annoiarvi troppo.

Se voi e l'onorevole ministro permettete apro in questo momento, a proposito delle provincie, una piccola parentesi regionale. L'accenno regionale, onorevole ministro delle finanze è questo.

Come ieri opportunamente ricordava il nostro Capo amatissimo, Genova fu la provincia che ebbe i maggiori distacchi e furono opportuni e saggi distacchi dal punto di vista politico, perchè riconobbero ad altri importantissimi centri della Liguria tutta la loro importanza commerciale, sociale e civile. Nacquero quindi le provincie di Spezia e di Savona sulle quali ancora aleggia la simpatia e l'amore di Genova madre ma che opportunamente da Genova furono distaccate ai fini politici e amministrativi che hanno ispirato il provvedimento.

Però, onorevole ministro, ed io vorrei anche che queste mie parole salissero al Capo del Governo, occorre che questi enti, nati effettivamente vitali, siano rapidamente provvisti di tutto quello che loro occorre per vivere. Non dimentichiamo che Genova è al centro; la provincia di Genova che ormai si riassume quasi nella grande Genova coll'aggiunta del piccolo circondario di Chiavari, è quella che dà il maggiore, il grandissimo reddito della sovrainposta e sopra questa sovrainposta della parte effettivamente ricca della Liguria vivevano anche i più poveri, i più modesti e i più agrari ed i più lontani circondari.

A rendere una esatta idea della diversa distribuzione delle entrate nel territorio della antica circoscrizione della provincia di Genova, ora diviso in tre provincie, valgano i seguenti dati ricavati dalle statistiche ufficiali.

I circondari di Genova e Chiavari formanti l'attuale provincia di Genova hanno secondo i bilanci preventivi del 1925 una entrata effettiva di oltre 169 milioni. I circondari di Savona e di Albenga formanti l'attuale provincia di Savona hanno una entrata effettiva di circa 26 milioni. La provincia di Spezia già circondario di Genova ha una entrata effettiva di circa 20 milioni.

Per contro gli antichi circondari di Spezia, di Albenga, di Savona assorbivano spese ingenti, proporzionalmente superiori alle loro entrate per le loro esigenze stradali.

Basta infatti dare una occhiata alla carta ferroviaria italiana per vedere come i due territori liguri alle spalle e ai lati di Genova siano poveri di ferrovie e come la loro impervia natura appenninica richieda fortissimi sacrifici per provvedere alla ordinaria viabilità carrozzabile.

La madre Genova nella sua generosa, inesauribile disponibilità provvedeva ai bisogni dei circondari meno ricchi, sovente poveri. E dal centro opulento si spandeva

nella regione appenninica ed agraria modesta, qualche volta povera, il rivolo vivificatore che manteneva in sufficiente efficienza: servizi provinciali, specialmente le strade. Ora tutto ciò è finito.

I ricchi pensano a sé: i meno abbienti si arrangiano come possono.

Nel circondario della Spezia, in quello di Albenga ed anche in quello di Savona si spendevano per servizi stradali somme superiori a quelle ricavate dai cespiti locali.

E Genova provvedeva.

Cessato oggi questo organico sistema regionale i servizi della viabilità ne hanno profondamente sofferto.

Senza parlare della diminuita manutenzione, si sono dovute sospendere in provincia di Savona le costruzioni della Pontindrea-Mioglia per lire 600,000, del ponte sul torrente Olba e S. Pietro d'Olba per lire 500,000, la strada Migliole di Tiglieto-Sterciurie per lire 950,000, Sterciurie-Martina Olba per lire 1,915,000, il ponte sull'Olba alle Sterciurie per lire 700,000, in totale una somma di opere per lire 4,665,000.

Analoghi casi potrei ricordare per la provincia di Spezia. Vorrei fosse presente l'illustre ministro dei lavori pubblici, onorevole Giuriati, conoscitore dei problemi liguri, per far di nuovo presente a lui come occorra ogni giorno più tener conto dei bisogni stradali della Liguria che sono stati ostacolati da questa interrotta diffusione della maggior ricchezza centrale in favore delle ali più lontane e più povere della regione.

Faccio quindi appello a tutto l'amore dell'onorevole ministro Volpi per la Liguria, fervida d'opera e d'iniziativa, perchè prenda in considerazione questa situazione di fatto per la quale io non saprei oggi quali provvedimenti suggerire.

Certo è che parlando della provincia di Savona, bisogna ricordare che le mancano oltre tre milioni e mezzo per provvedere agli edifici necessari perchè la provincia sorga e funzioni. Mancano poi quasi due milioni per attuare (e non so se a mia insaputa siano stati presi provvedimenti) la formazione del bilancio di competenza.

Occorre che a questa situazione si ponga rapido riparo perchè voi comprendete che una regione fervida di lavoro e di vita, di larghe tradizioni civili come la nostra, non può vedere con simpatia che i suoi servizi pubblici siano ritardati sia pure di fronte ad un alto interesse politico che non deve essere disgiunto da necessità finanziarie ed amministrative.

Potremo noi, al disopra delle provincie liguri, creare un consorzio per la manutenzione stradale? Potremo provvedere alle necessità di altri servizi affidati alle provincie? È problema che non risolvo anche perchè sarebbe forse fuori sede, ma che propongo all'onorevole ministro delle finanze perchè, d'accordo con il Capo del Governo e coi suoi colleghi ponga rimedio a questo stato di fatto, affrontando e risolvendo al più presto possibile le difficoltà che ci affliggono.

E ritorno alla questione dei bilanci degli enti locali. Vi ho, onorevoli colleghi, sommariamente e brevemente esposto i dati sopra i quali noi dobbiamo fondarci per la soluzione dell'importantissimo problema. Quale potrà essere questa soluzione io non propongo, ma mi sono permesso a larghi tratti di indicare in un ordine del giorno che non ha la pretesa di essere un suggerimento, ma è soltanto la dimostrazione della buona volontà di collaborazione di questa Camera che, con pieno consenso, intende dare ai ministri e specialmente all'onorevole Volpi la espressione della sua simpatia e di collaborazione di pensiero.

In quest'ordine del giorno, onorevole Volpi, osservo essere la Camera tutta convinta che l'indirizzo impresso dal Governo Nazionale fascista alla politica finanziaria degli enti locali, sulla base della sua coordinazione alla finanza statale del blocco delle sovrimposte e di altri tributi, va mantenuto fondamentalmente nella sua rigidità.

Questa base su cui si è affermato il Governo nazionale fascista per richiamare alla dovuta disciplina tutti gli enti locali, non va in nessun modo colpita.

Io comprendo che gli enti locali abbiano bisogno di una maggiore elasticità di bilancio e sento quindi la necessità di andare incontro a loro per colmare quello spareggio che in parte ancora esiste. Rendiamoci conto dei bisogni futuri di sviluppo, e di nuovi bisogni specialmente di indole igienica, sociale e stradale, che premono sui comuni e sulle provincie. Ma questo deve avvenire a ragion veduta e senza che siano intaccate le cifre sopra cui si fonda l'unità d'indirizzo degli enti locali con la politica dello Stato, e su cui si fonda il principio e la ragione stessa del fascismo.

Che cosa è il fascismo? Lo ha detto con parole che non sono neppure da lontano ricordabili, con magnifica forma, il nostro Capo amatissimo: è la ricostituzione di tutte le forze nazionali, è lo sforzo sincero di

tutte le forze locali e centrali verso il fine unico, la grandezza della Nazione.

E a me specialmente, che prima di vivere questi cinque anni di nuova esistenza e di nuova fede ho anche appartenuto per venti anni all'antico regime pur senza dividerne e approvarne mai taluni fondamentali deleteri principi, e che sono stato per la prima volta eletto, trentadue anni or sono, consigliere provinciale a Genova e segretario del Consiglio provinciale, torna in questo momento alla memoria l'orribile situazione in cui erano gli enti locali che, talvolta capeggiati e diretti da partiti contrari allo Stato e che ne volevano il disfacimento, si avvalevano degli organi locali per arrivare al disfacimento totale della Nazione. Questo non deve più avvenire e vi ha posto termine con saggi provvedimenti il Governo fascista, specialmente col regolare e bloccare le sovraimposte locali. Su questo punto dobbiamo rimanere rigidamente fermi: *hic optime manebimus*.

Occorre d'altra parte riconoscere che c'è uno sbilancio. Ma questa deficienza che sulla base delle statistiche ministeriali ho indicata in 894 milioni per i comuni e 97 milioni per le provincie, va, come opportunamente osservava l'onorevole Volpi nel suo discorso dall'anno passato, diminuita dell'ammontare di tutti quei nuovi tributi e provvedimenti che vennero concessi alle finanze locali col decreto-legge 24 dicembre 1924, ma specialmente con quello del 21 ottobre 1925.

Quale sia l'esatta valutazione di questi cespiti è difficile dire preventivamente; ma oggi abbiamo dati che ci permetteranno di valutarla con precisione, cioè le resultanze dei bilanci consuntivi degli anni 1926 e 27. È sopra questa base che dobbiamo specialmente fondarci per dedurre dal disavanzo stabilito dalle statistiche quale è stata l'aggiunta dei tributi coi provvedimenti di cui ho parlato e per stabilire definitivamente quale è il vero e proprio disavanzo degli enti locali. E stabilito questo, mi permetto di dire a voi che occorrerà controllare in modo rigido e assoluto ogni nuovo indebitamento dei comuni. In taluni casi il debito attuale può essere ricchezza futura; ma ciò soltanto nei casi in cui le somme prese a prestito, e che gravano pesantemente sulle spalle dei contribuenti, siano impiegate in opere di utilità e interesse superiore. E mi permetto di dire che bisogna sorvegliare e controllare opportunamente che questi nuovi prestiti o mutui contratti dai comuni siano impiegati per i fini stessi per cui furono au-

torizzati. È per questo che nella seconda parte del mio ordine del giorno chiedo che ogni nuovo indebitamento di comuni o di provincie non possa essere effettuato senza avere prima riportata l'approvazione di un apposito Comitato composto dei rappresentanti del Ministero dell'interno, delle finanze e dell'Ente nazionale che rappresenta i Comuni.

Un'altra proposta ho fatto nel mio ordine del giorno: che si crei al Ministero delle finanze un apposito organo che debba soprassedere a tutti i servizi delle finanze degli enti locali. Badate, non vi propongo di certo nuovi ordinamenti burocratici, essendo per principio profondamente contrario alla creazione di nuove burocrazie; nè vi farei una proposta di questo genere se non sapessi che noi non abbiamo bisogno di creare a questo fine nuove burocrazie.

Già nel grande ambito dell'amministrazione delle imposte dirette abbiamo una divisione e degli impiegati che si occupano delle finanze locali. Occorre che a questi funzionari, senza accrescerne notevolmente il numero, sia data una particolare responsabilità e specialmente una particolare organizzazione che permetta loro di compiere studi esatti di tutti i bilanci a seconda di principi univoci, con un sistema di organizzazione e di accordi con le autorità dipendenti dal Ministero dell'interno, ma sempre eguali e ispirati agli stessi principi, e in parte a quelli che ho voluto più sopra ricordare. Perciò ritengo opportuno che questo organo, senza effettivo aumento di impiegati, venga creato sotto il nome di Direzione generale delle finanze locali, e che a questa direzione sia data la responsabilità di gettare le basi dei nuovi principi, di ricercare i nuovi cespiti con criteri generali, ma volta a volta applicati alle condizioni del bilancio di ogni singolo ente, tenuto conto delle sue particolari condizioni sia d'entrata che di spesa, dei precedenti amministrativi che se in massima furono cattivi, in taluni casi furono buoni anche nel passato. Di tutti questi particolari, di questa speciale analisi occorre tener conto, e vi deve essere un organo che a ciò presieda.

Queste sono le raccomandazioni che io sottopongo al vostro studio, al vostro amore, al vostro affetto per le finanze dello Stato e degli Enti locali.

Onorevoli colleghi, troppo tempo abbiamo deplorato il disfacimento dello Stato attraverso gli Enti locali, troppo tempo abbiamo visto con quali assalti si andava contro lo

Stato attraverso gli Enti locali; noi vogliamo oggi che una politica forte, unica, rigida richiami tutte queste forze meravigliose dell'Italia ad una unità di indirizzo finanziario, che è poi sostanzialmente indirizzo politico. Allo stesso modo con cui abbiamo il principio dell'autorità dello Stato, senza uccidere le libertà vere dell'individuo, così io credo che il rafforzamento dell'autorità finanziaria statale nei rapporti dei singoli Enti non ucciderà affatto la meravigliosa autonomia dei nostri comuni, che hanno brillato di luce intensa nei secoli passati coprendo di gloria l'Italia quando altre nazioni non erano ancora sorte. Diamo ad essi una forma unica di bilancio e di finanza, diamo ad essi quella solidità senza la quale nessuna grande cosa è possibile, e noi vedremo i gloriosi comuni risorgere a quell'altezza e a quella forza morale a cui è risorta l'Italia nostra, che si prepara a dare nel mondo nuovi, inattesi fulgori di grandezza, di forza e di civiltà. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosboch.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchi Corrado.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Josa.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

BARBIELLINI AMIDEI. Propongo che il seguito di questa discussione sia rinviato a domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

(*Così rimane stabilito*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Giuliano, Borriello, Alfieri, Benni e Tofani a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GIULIANO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo

all'istituzione dell'Ente nazionale « L'Italia » per la diffusione della coltura italiana all'estero. (*Modificato dal Senato*). (699-C)

BORRIELLO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam. (1387)

ALFIERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero. (1394)

BENNI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi. (1414)

TOFANI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici; (1478)

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane. (1481)

PRÉSIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Risultato della prima votazione segreta.

PRÉSIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (1172 e 1172-bis):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	209
Voti contrari	8

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre, n. 2017, relativo alla 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 (1161):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	212
Voti contrari	5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (1330):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	211
Voti contrari	6

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1379):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	212
Voti contrari	5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno (1380):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	210
Voti contrari	7

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente mo-

dificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (1399):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	213
Voti contrari . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (1403):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	213
Voti contrari . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (1406):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	213
Voti contrari . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (1412):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	213
Voti contrari . . .	4

(La Camera approva).

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano (1419):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	214
Voti contrari . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (1402):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	212
Voti contrari . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto Centrale di Statistica è incaricato a promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno (1355):

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	212
Voti contrari . . .	5

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Albicini — Alfieri — Antonelli — Arnoni.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Bartolomei — Bassi — Bastianini — Bavaro — Beneduce — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Vincenzo — Bisi — Blanc — Boeri — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Forriello — Buttafocchi.

Caccianiga — Calore — Cappa — Caradonna — Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Cartoni — Casagrande di Villaviera — Cavalieri — Cavazzoni — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciarlantini — Colucci — Crollanza.

D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Collibus — De Grecis — Di Fausto — Di Giorgio — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducos.

Fani — Farina — Fazio — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Fontana — Forni Cesare — Franco.

Gabbi — Galeazzi — Gangitano — Gargioli — Gatti — Genovesi — Geremicca — Gianferri — Gianotti — Giolitti — Giuliano — Giunta — Giuriati — Gnocchi — Grancelli — Greco — Guglielmi.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lanza di Scalea — Lanzillo — Leicht — Leonardi — Leoni Antonio — Limongelli — Lo Monte — Loreto — Lunelli — Lupi.

Macarini Carmignani — Maccotta — Madia — Maffei — Maggi — Majorana — Manaresi — Mandragora — Manfredi — Marani — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Mattei-Gentili — Mazza de' Piccioli — Mazzolini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Muscatello — Musotto.

Nunziante.

Olmo — Orano.

Pace — Pala — Palmisano — Panunzio — Paratore — Pavoncelli — Pellanda — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Petrillo — Piccinato — Pili — Pirrone — Pisenti — Pivano — Poggi — Polverelli — Ponzio di San Sebastiano — Porzio — Postiglione — Preda — Prunotto — Putzolu.

Raggio — Ranieri — Raschi — Ravazzolo — Restivo — Riccardi — Riolo — Rocco — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi-Passavanti — Rotigliano — Rubilli — Rubino — Russo Gioacchino.

Sansone — Sardi — Savelli — Schirone — Scorza — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suardo — Suvich.

Tofani — Torre Andrea — Torrusio — Tosti di Valminuta — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Vacchelli — Valentini — Vassallo — Venino — Ventrella Almerigo — Verdi — Viale — Vicini — Viola — Volpe.

Zaccaria — Zancani — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Bertone.

Giovannini — Guàccero.

Marzotto — Muzzarini.

Orsolini Cencelli.

Sarrocchi.

Sono ammalati:

Alice.

Codacci-Pisanelli.

De Marsico.

Forni Roberto — Foschini.

Guidi-Buffarini.

Josa.

Mammalella.

Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto.

Salerno.

Assenti per ufficio pubblico:

Alberti — Aldi-Mai.

Baragiola — Barduzzi — Biancardi.

Cariolato — Ceserani — Ciardi.

Farinacci.

Gorini.

Marescalchi — Mazzini — Moretti.

Olivetti.

Pierazzi.

Quilico.

Romanini.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria (1385):

Presenti votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	231
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica (971):

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	230
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc. delle navi (935):

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	232
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia » (1258):

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	232
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole e dai registri della gente di mare (1224):

Presenti votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	231
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano (1420):

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	233
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro Italiano per la classificazione delle navi (1200):

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	231
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (1383):

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	232
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti (1415):

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	232
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100), e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44 (1342):

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	231
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie (1400):

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	231
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16, 1916-17 (873):

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	233
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Albicini — Alfieri — Antonelli — Armato — Arnoni — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistocchi — Bannelli — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Bartolomei — Bassi — Bastianini — Beneduce — Bennati — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bisi — Blanc — Boeri — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Canovai — Cantalupo — Cao — Caradonna — Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Cavalieri — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Ce-

rulli-Irelli — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciarlantini — Cimoroni — Colucci — Crollalanza.

D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Collibus — De Grecis — De' Stefani — Di Fausto — Di Giorgio — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos — Dudan.

Fabbrici — Fani — Farina — Fazio — Felicioni — Fera — Ferretti — Fontana — Fracapane — Franco.

Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Genovesi — Geremicca — Gianferrari — Gianotti — Giunta — Giuriati — Gnocchi — Grancelli — Greco — Guglielmi.

Igliori — Imberti.

Joele — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leoni Antonio — Limongelli — Lissia — Lo Monte — Loreto — Lunelli — Lupi.

Maccotta — Madia — Maggi — Majorana — Manaresi — Mandragora — Manfredi — Mantovani — Maraviglia — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei-Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzolini — Mazzucco — Mecco — Meriano — Meselella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Muscatello — Musotto.

Negrini — Nunziante.

Olivi — Olmo — Orano — Orefici.

Pace — Pala — Palmisano — Panunzio — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Piccinato — Pili — Pivano — Polverelli — Ponzio di S. Sebastiano — Postiglione — Preda — Prunotto.

Raggio — Ranieri — Ravazzolo — Razza — Re David — Renda — Restivo — Riccardi — Ricchioni — Riolo — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Sanna — Sansone — Sardi — Savelli — Savini — Schirone — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Soleri — Solmi — Spinelli — Starace — Suvich.

Tinzi — Torre Andrea — Torrusio — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Vaccari — Vacchelli — Valentini — Vassallo — Venino — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Volpe.

Zaccaria — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Bertone.
Giovannini — Guàccero.
Marzotto — Muzzarini.
Orsolini Cencelli.
Sarrocchi.

Sono ammalati:

Alice.
Codacci-Pisanelli.
De Marsico.
Forni Roberto — Foschini.
Guidi-Bufferini.
Josa.
Mammalella.
Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto.
Salerno.

Assenti per ufficio pubblico:

Alberti — Aldi-Mai.
Baragiola — Barduzzi — Biancardi.
Cariolato — Ceserani — Ciardi.
Farinacci.
Gorini.
Marescalchi — Mazzini — Moretti.
Olivetti.
Pierazzi.
Quilico.
Romanini.

La seduta termina alle 18.5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

1. Interrogazioni.
2. votazione a scrutinio segreto di sei disegni di legge.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925, alle aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le Opere pubbliche e dell'Alto Commissario per le città della provincia di Napoli. (*Approvato dal Senato*). (1441)
4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie. (*Approvato dal Senato*). (1442)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo alla Istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero (*Modificato dal Senato*). (699-B)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimeposte provinciali e comunali. (*Approvato dal Senato*). (1444)

7. Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica. (1475)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 373, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di Cassazione del Regno. (1480)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina. (1499)

10. Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni, signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara. (1421)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari. (1251)

12. Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento. (1468)

13. Conversione in legge del Regio decreto 25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per l'anno 1926, il contingente di esportazione per pelli grezze di vitello (*Approvato dal Senato*). (1455)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico. (1476)

15. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea. (1477)

16. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, concernente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali della Sicilia e della Sardegna. (1393)

17. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente agevolanze al comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto. (1398)

18. *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. (1179 e 1179-bis)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Avv. CARLO FINZI

